



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione prima civile

La Corte d'appello di Milano, in persona dei magistrati:

Marianna Galioto

Presidente relatore

Serena Baccolini

Consigliere

Rossella Milone

Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 355/2024 R.G.

tra

Parte_1 (C.F. *P.IVA_1*),
assistita e difesa dall'Avv. CAMPILII ANNA, ed elettivamente domiciliata
presso il difensore,

impugnante

e

Controparte_1 (C.F. *C.F._1*), assistito
e difeso dall'Avv. ed elettivamente domiciliato presso il difensore,

resistente

OGGETTO: impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI

Per *Parte_1*

“Voglia l'adita Corte di appello: 1) dare atto della concorde richiesta di
decisione formulata dalle parti ex art. 830 comma II Cpc; 2) dichiarare
inammissibile o infondata la domanda riconvenzionale formulata dalla *Contr* ;

3) dichiarare inammissibili le 108 produzioni documentali della *Contr*, composte da centinaia di pagine, stante la preclusione del loro riesame; 4) correggere gli errori o, in subordine, dichiarare la nullità parziale del lodo rituale arbitrale prot. n. 1-11822-33 pronunciato nell'arbitrato n. 11822 presso la Camera arbitrale internazionale di Milano in data 04.12.2023, non notificato, disponendo quanto segue: 5) annullare la condanna a carico della *Pt_I* a restituire alla *Contr* tramite compensazione il deposito cauzionale di € 12.000,00, stante la rinuncia notarile della *Contr* menzionata al punto 35 del lodo, lett, c); 6) disporre la condanna della *Contr* a pagare in favore della *Pt_I* la somma di € 157.500,00 con interessi commerciali ex art. 1284 cc (come modificato dall'art. 17, comma 2 del D.L. 132/2014) dalla domanda di arbitrato al saldo, in luogo della condanna al pagamento della somma di € 52.500,00; 7) rideterminare le spese legali del procedimento arbitrale - liquidate dal lodo per due terzi a carico di Mach 014 - in relazione alle riforme del caso e considerando che la *Contr* pretendeva di non pagare nulla, disponendone la distrazione a favore dell'avv. Anna Campilii, che si dichiara distrattaria; 8) con vittoria delle spese del presente procedimento, da distrarsi in favore dell'avv. Anna Campilii, che si dichiara distrattaria.

Per *Controparte_I* INDICATA COME GAM:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 348 bis c.p.c. novellato, attesa l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'avversa impugnazione, voglia l'Ill.ma Corte d'Appello di Milano adottare i provvedimenti conseguenti per la più celere definizione della controversia. In ogni caso, per i motivi esposti in narrativa, voglia rigettare l'impugnazione del lodo arbitrale rituale, formulata anche quale istanza di correzione di errore materiale di cui difettano i presupposti, in quanto inammissibile e in ogni caso infondata in fatto ed in diritto. In subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale dell'impugnazione, si ripropongono tutte le le istanze, domande ed

eccezioni ex art. 346 c.p.c., come da paragrafo VII della comparsa di costituzione e risposta. Con vittoria di spese e competenze professionali della presente impugnazione.

RAGIONI IN FATTO E DIRITTO

I. Breve premessa in fatto

Tra gli anni 2014 e 2015, le società locatrice *Pt_1* *Parte_2* [...] e la società conduttrice *Parte_3* concludevano tre contratti di locazione avente ad oggetto tre aeromobili Partenavia P68³. Successivamente, tra il 2016 e il 2018, tali contratti venivano emendati per mezzo di separati *Annex*. Per effetto degli emendamenti apportati, i contratti venivano così modificati:

- i) la loro durata veniva fissata in tre anni, con possibilità di rinnovo automatico in assenza di disdetta comunicata con novanta giorni di preavviso;
- ii) veniva fissato un minimo di 50 ore di volo annuali per ciascun aeromobile;
- iii) il *rate* dell'ora volo veniva fissato in un *range* tra € 350/h ed € 250/h sulla base delle ore volate;
- iv) le spese per il cambio di registrazione degli aeromobili venivano poste a carico di *Contr*.

In data 12.08.2019 *Pt_1* e *Contr* stipulavano due nuovi contratti di locazione (di seguito: “contratti spagnoli”), che sostituivano quelli relativi ad Aereo 1 e Aereo 2 e che prevedevano:

- i) la riduzione della durata degli stessi da 3 anni ad 1 anno;
- ii) la riduzione da 90 a 45 giorni del preavviso di disdetta di cui all'art. 3 e del termine di recesso di cui all'art. 9;
- iii) la conferma del minimo garantito di 50 ore volo annuali per velivolo.

¹ D'ora in poi solo MACH

² Di seguito solo GAM

³ Più oltre Aereo 1, Aereo 2, Aereo 3.

Pt_1 , chiedeva alla controparte di pagare i canoni contrattualmente previsti per la locazione degli aerei, per effetto del presunto rinnovo automatico dei contratti verificatosi a seguito della mancata disdetta nei termini previsti dagli *Annex*⁴.

Contr si opponeva, ritenendo prescritte le pretese avversarie e contestando l'applicabilità dei contratti e dei relativi *Annex* ormai superati – limitatamente ad Aereo 1 e Aereo 2 – dai contratti spagnoli.

II. Il procedimento arbitrale

Con domanda introduttiva depositata il 21.11.2022, *Pt_1* , avvalendosi della clausola compromissoria di cui all'art. 13.2 dei contratti di locazione dei velivoli conclusi tra le parti, promuoveva un procedimento arbitrale nei confronti di *Contr* , al fine di sentire condannare la convenuta al pagamento della somma di € 267.021,52, oltre interessi e spese.

Parte impugnante:

- sosteneva la responsabilità di *Contr* per non avere corrisposto i canoni di locazione previsti dai contratti nel periodo 23.03.2021 – 23.03.2024 per l'Aereo 1 e l'Aereo 3 a seguito del rinnovo automatico dei contratti, non essendo stata comunicata tempestivamente (entro il 23.12.2021) e nelle forme dovute (raccomandata a.r.) la disdetta ai sensi dell'art. 3 degli *Annex* e dell'art. 9.1.2 dei contratti;
- domandava il risarcimento dei danni a seguito del predetto inadempimento, implicante l'accertamento della responsabilità di *Contr* e la risoluzione dei contratti per: i) i danni per ritardata consegna dell'Aereo 2; ii) la perdita di valore dell' *Pt_4* a causa del *bird impact*;
- lamentava ulteriori inadempimenti contrattuali, quali: i) la riconsegna dell' *Pt_5* e dell' *Pt_4* in luogo diverso da quello previsto dall'art. 3 degli *Annex*⁵; ii) per essere gli aeromobili privi dei certificati italiani di reimmatricolazione, come invece previsto dall'art. 8.3 degli *Annex*; iii) la violazione dell'art. 8.3 in relazione alla riconsegna degli aeromobili privi del

⁴ *Pt_6* 90 giorni prima della scadenza triennale, maturata il 23.12.2020, a mezzo di lettera raccomandata A.R.

⁵ *Pt_7* a Carpi e non ad Aquì Terme.

pieno carburante; iv) per essere stati gli aeromobili restituiti in pessime condizioni di manutenzione; v) per essere rimasto privo di indennizzo assicurativo l'Aereo 3, incidentato a causa di *bird impact*.

Parte convenuta si costituiva, chiedendo l'integrale rigetto delle domande di *Pt_1*. In particolare, *Contr*:

- sosteneva l'intervenuta prescrizione delle domande attoree ai sensi degli artt. 939 e 383 C.Nav.;
- affermava la vigenza dei contratti spagnoli, quali atti idonei a dimostrare l'insussistenza del preteso rinnovo triennale automatico dei contratti relativi ad Aereo 1 ed Aereo 2 e il rispetto dell'obbligo di riconsegna dei tre aeromobili;
- contestava i danni richiesti da *Pt_1* per il deprezzamento dell'Aereo 3 a causa dell'incidente e di ogni ulteriore danno lamentato;
- esponeva che la riconsegna in Italia di Aereo 1 e Aereo 3 era avvenuta a Carpi anziché ad Aquì Terme a seguito di intese intercorse tra le parti;
- specificava, quanto ai vizi lamentati, che: i) in ordine all'Aereo 1, non si poteva comprendere se questi fossero riconducibili all'utilizzo del velivolo da parte di *Pt_1* o dell'Aero Club di Ancona (che ne aveva la disponibilità dal 08.02.2021); ii) in ordine all'Aereo 3, il relativo contratto di locazione era stato risolto consensualmente, con riconsegna del velivolo in stato di navigabilità e in buone condizioni nel novembre 2020 a Carpi su istruzioni della stessa *Pt_1*.

Il Tribunale Arbitrale di Milano, in persona dell'Arbitro unico Avv. Roberto Ceccon, con lodo del 04.12.2023:

- ha accertato e dichiarato l'intervenuta prescrizione *ex artt.* 383 e 933 C.Nav. delle domande svolte da *Pt_1* in relazione ai contratti di locazione aventi ad oggetto l' *Pt_5* e l' *Pt_8* ;
- ha accertato e dichiarato l'intervenuto recesso senza preavviso di *Contr* dal contratto relativo all' *Pt_4* e, per l'effetto, ha condannato la convenuta a corrispondere a *Pt_1* la somma di € 54.500,00 a titolo di minimo garantito

non goduto ai sensi dell'art. 9.1.2 del predetto contratto, oltre interessi (credito da porsi in compensazione con il contro credito vantato da *Contr* per le somme versate a titolo di deposito per l' *Pt_5* e l' *Pt_4* pari ad € 24.000,00);

- ha liquidato le spese del procedimento arbitrale rispettivamente nella misura dei 2/3 per *Pt_1* e di 1/3 per *Contr* in ragione della prevalente soccombenza.

In particolare il Tribunale Arbitrale di Milano ha ritenuto:

- di accogliere l'eccezione di prescrizione avanzata da *Contr* con riferimento sia all' *Pt_5* che all' *Pt_8* , in relazione ai quali ha accertato anche la validità dei contratti notarili stipulati nell'estate del 2019 e dei relativi atti di scioglimento per mutuo consenso;
- di accogliere le difese di *Contr* , sia con riferimento all'infondatezza della domanda di svalutazione dell' *Pt_4* in seguito al *bird strike* del 2016, sia con riferimento alla richiesta di rimborso delle svariate spese sostenute da *Pt_1* , in quanto sformite di allegazione e prova;
- di accogliere le prospettazioni di *Pt_1* con riferimento alla tesi secondo cui il rapporto contrattuale relativo all'Aereo 3 si sarebbe rinnovato automaticamente per un ulteriore triennio⁶;
- di accogliere l'eccezione di compensazione sollevata da *Contr* , fondata sulla richiesta di restituzione dell'importo di € 24.000,00 versato dalla convenuta a *Pt_1* a titolo di deposito al momento della consegna degli Aerei 1 e 3.

III. Il giudizio di impugnazione

Pt_1 ha proposto impugnazione avverso la predetta decisione ed ha concluso per la correzione degli errori materiali richiesti o, in subordine, per dichiarare la nullità parziale del lodo, disponendo: i) di annullare la condanna a carico di *Pt_1* per la restituzione del deposito cauzionale di € 12.000,00; ii) di condannare la *Contr* a pagare in proprio favore la somma di

⁶ L'arbitro unico, infatti, ha ritenuto che la condotta tenuta dalle parti non potesse di per sé rappresentare uno scioglimento per mutuo consenso, ritenendo quindi dovuto in favore di *Pt_1* il compenso per le ore minime di volo garantite, determinato in 50 ore per tre anni al costo di € 350/h per un importo complessivo di € 52.500,00 (50h x 3anni x 350€).

€ 157.000,00 con interessi commerciali in luogo della condanna al pagamento della somma di € 54.500,00; iii) di rideterminare le spese legali in relazioni alle riforme del caso, disponendo la distrazione a favore dell'avv. Campili dichiaratasi distrattaria; iv) con vittoria di spese del procedimento di impugnazione⁷.

L'impugnante ha affidato il proprio gravame a quattro motivi così rubricati.

I. *“Omessa distrazione delle spese a favore dell'avv. Anna Campili”*

II. *“Condanna della Pt_1 a restituire alla Contr la cauzione di € 12.000,00 dopo la rinuncia della Contr”*

III. *“Ore minime annuali di volo garantite per l'aereo 3 calcolate in ore 50 annuali anziché in ore 150 annuali”*

IV. *“Spese legali”*

Si è costituita Contr, la quale ha contestato la fondatezza dei motivi di impugnazione proposti da Pt_1 e ha chiesto il rigetto degli stessi, con conferma del lodo. In particolare, Contr sostiene l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dei motivi di impugnazione formulati dall'appellante, così come delle relative istanze di correzione di errore materiale. Invero, ad avviso di Contr, i rilevi di Pt_1 ineriscono a questioni di merito, che non possono essere oggetto di un'impugnazione per nullità ai sensi dell'art. 829, c. 3, c.p.c., né tantomeno di un'istanza per correzione di errore materiale di cui non sussistono i presupposti. Al contrario, risultano sussistenti i requisiti affinché trovi applicazione l'art. 348-bis c.p.c. e la causa venga decisa a seguito di discussione orale. In ogni caso, Contr in subordine ha riproposto tutte le istanze, domande ed eccezioni ex art. 346 c.p.c.

L'impugnante ha eccepito la tardività della costituzione della resistente con la conseguente inammissibilità della domanda riconvenzionale da essa ravvisata nella riproposizione di tutto quanto chiesto e dedotto dalla Contr nel procedimento arbitrale; ha inoltre sostenuto che la stessa Contr abbia anch'essa domandato il passaggio alla fase rescissoria, laddove ha così

⁷ Anche queste da distrarsi in favore dell'avv. Campili.

concluso: *“Voglia l’Ill.ma Corte d’Appello di Milano adottare i provvedimenti conseguenti per la più celere definizione della controversia”*.

All’udienza del 03.07.2024, la causa è stata rinviata ex art. 352 c.p.c. all’udienza del 24.09.2025.

Le parti hanno depositato i rispettivi scritti conclusivi, nei quali hanno precisato le conclusioni ed hanno ribadito le argomentazioni svolte nei propri atti introduttivi.

IV. La decisione della Corte

Quanto alle questioni pregiudiziali e preliminari:

-va anzitutto rigettata l’eccezione di inammissibilità dell’impugnazione ex art. 348 *bis* c.p.c. perché la stessa va deliberata in prima udienza; l’eccezione è stata implicitamente disattesa posto che è stata fissata l’udienza per la rimessione della causa in decisione ex art. 352 c.p.c.;

-non può ritenersi che ricorra concorde richiesta di decisione ex art. 830 cpc, perché la parte ^{Contr} ha chiesto chiaramente il rigetto dell’impugnazione del lodo, né di può individuare una simile richiesta nella domanda di adozione dei *provvedimenti conseguenti per la più celere definizione della controversia*, che si risolve, all’evidenza, nella richiesta di adozione di una definizione rapida, secondo gli strumenti previsti per il rito in appello, ossia anche ai sensi dell’art. 350bis cpc. Come specificato dalla stessa ^{Contr} ;

-è poi irrilevante stabilire se ^{Contr} sia incorsa in decadenza ex art. 167 cpc, perché la comparsa non contiene domanda riconvenzionale, ma solo la domanda di accoglimento delle proprie domande in caso di dichiarazione di nullità del lodo, con evidente riferimento al disposto di cui ex art. 346 cpc.

Si esaminano quindi i motivi di impugnazione proposti dalla parte impugnante.

I. “Omessa distrazione delle spese a favore dell’avv. Anna Campilii”

Col primo motivo, l’appellante chiede la correzione del provvedimento arbitrale impugnato per avere omesso la statuizione di distrazione delle spese di lite a favore dell’avv. Campilii, la quale, nelle conclusioni rassegnate

per **Pt_I**, si era dichiarata antistataria (“Vinte le spese del giudizio, da distrarsi a favore dell'avv. Anna Campilii, che si dichiara antistataria”, cfr. pag. 10 del lodo). Tuttavia, nel dispositivo del lodo a pag. 51 le spese sono state liquidate a favore di **Pt_I**, senza alcuna pronuncia sulla distrazione. Pertanto, ad avviso dell'appellante, il lodo va corretto nella parte *de qua* – disponendo la distrazione - sia che si tratti di omissione materiale, sia che si tratti di omessa pronuncia a norma dell'art. 829, c. 1, n. 12, c.p.c. o di disposizione contraddittoria ex art. 829, c. 1, n. 11, c.p.c. emergente tra la motivazione ed il dispositivo.

Reputa la Corte che sia dirimente prendere atto che le spese legali sono state già pagate alla parte sostanziale, come risulta pacifico in causa. La parte soccombente risulta ormai liberata dall'obbligazione per avere pagato la somma riguardante le spese legali al creditore che era stato indicato nel titolo esecutivo, rappresentato dalla sentenza arbitrale. Come correttamente messo in evidenza dalla resistente, la giurisprudenza ha spiegato, con indirizzo che merita d'essere avallato, che *“Nel caso in cui il giudice ometta di provvedere sull'istanza di distrazione delle spese formulata dal difensore della parte vittoriosa, il soccombente può legittimamente pagare l'intero proprio debito (per il capitale e per le spese di lite) nei confronti del creditore, né è consentito a quest'ultimo rifiutare il pagamento, pretendendo che il debitore versi separatamente le spese di lite al proprio avvocato...”* (Cass. n. 14810/2012).

Da tale rilievo risulta assorbita ogni altra questione posta dalle parti in relazione al primo motivo d'impugnazione.

Non occorre pertanto adottare alcuna statuizione al riguardo.

II. “Condanna della **Pt_I** a restituire alla **Contr** la cauzione di € 12.000,00 dopo la rinuncia della **Contr**”

Col secondo motivo, l'appellante chiede la correzione del lodo nella parte in cui **Pt_I** è stata condannata a restituire a **Contr** la somma di € 12.000,00

con accessori, sia che si tratti di errore materiale, sia che si tratti di disposizione contraddittoria ex art. 829, c. 1, n. 11, c.p.c., emergente tra la motivazione ed il dispositivo. In particolare, nella tesi dell'appellante, il lodo (pag. 25) dà atto che il procuratore *ad acta* della ^{Contr}, in sede di risoluzione consensuale e notarile del contratto di locazione dell' ^{Pt_5} (avvenuta in data 29.12.2020) "*rinuncia a qualunque azione nei confronti della società locatrice*", per poi (nonostante detta rinuncia) accogliere la domanda giudiziale di ^{Contr} di condannare ^{Pt_1} al pagamento della somma di € 12.000,00 relativa al deposito cauzionale per lo stesso ^{Pt_5} (somma peraltro prescritta per il decorso dell'anno ex art. 383 C.Nav. dalla data della risoluzione consensuale del contratto indicata da ^{Contr}). Secondo l'appellante l'inserimento della cauzione nell'estratto conto prodotto inizialmente dall'impugnante dipende dal fatto che ^{Pt_1} considerava non risolto il contratto di locazione stipulato in Italia, non conoscendo l'atto notarile spagnolo di risoluzione del contratto (poi prodotto da ^{Contr}), e comunque detto inserimento nulla toglie all'efficacia della rinuncia "*a qualunque azione*" fatta da ^{Contr} innanzi al notaio spagnolo.

Neppure il secondo motivo può essere accolto.

Il lodo, sul punto, così motiva:

Nella Memoria di Risposta alla Domanda di Arbitrato la Convenuta ha sollevato l'eccezione di compensazione fondata sul credito relativo all'importo di Euro 24.000,00, costituito dai depositi di Euro 12.000,00 ciascuno, versati all'Attrice al momento della conclusione dei *Dry Lease Agreement* per la locazione di Aereo 1 e Aereo 3 (risulta in atti che il deposito relativo ad Aereo 2 è già stato restituito a GAM).

Tale credito risulta nell'estratto conto prodotto dall'Attrice *sub doc. 7* e non è mai stato disconosciuto, come pure l'eccezione di compensazione di parte Convenuta non è mai stata contestata dall'Attrice.

Ciò premesso, il credito accertato in favore di MACH andrà compensato con il contro credito di GAM per i suddetti depositi.

La parte impugnante denuncia la contraddittorietà del lodo perché in esso, alla pag. 25, come detto, si dava atto che il procuratore *ad acta* della *Contr* sig. *Persona_1*, in sede di risoluzione consensuale e notarile del contratto di locazione dell'aereo 1, avvenuta in data 29.12.2020 rendeva testualmente la dichiarazione di **“rinuncia a qualunque azione nei confronti della società locatrice”**.

In ordine al vizio di contraddittorietà formalmente denunciato va osservato che la contraddittorietà di cui all'art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c. “...*va intesa nel senso che il contrasto deve emergere fra le diverse componenti del dispositivo, ovvero tra la motivazione e il dispositivo, mentre la contraddizione interna tra le diverse parti della motivazione non rileva come vizio in quanto tale, ma solo allorché impedisca la ricostruzione dell'iter logico e giuridico sottostante alla decisione per totale assenza di una motivazione riconducibile al suo modello*”.

funzionale...” (Cass. 291/21; id. 2747/21; conf. App. Milano, causa R.G. 1382/2023).

Dalla sintesi della motivazione del lodo si evince invece che il vizio non sussiste, essendo coerente, comprensibile e sufficientemente argomentato l’*iter* logico seguito dall’Arbitro, che ha puntualmente indicato la condotta (omesso disconoscimento di quel credito in sede processuale-arbitrale) dalla quale ha desunto le conclusioni a cui è pervenuto, con una valutazione che, si ribadisce, la Corte non può sindacare nel merito, attesi i limiti della fase rescindente. In tale contesto esula dall’oggetto del giudizio lo scrutinio, secondo la deduzione di parte impugnante:

- della natura impropria della compensazione
- dell’estinzione automatica senza necessità di eccezione di parte
- del necessario congruaglio per insussistenza del diritto rinunciato.

La motivazione, quindi, non è carente né contraddittoria ai fini di cui all’art. 829 co. 1 n. 11 c.p.c.

III. *“Ore minime annuali di volo garantite per l’aereo 3 calcolate in ore 50 annuali anziché in ore 150 annuali”*

Col terzo motivo, l’appellante chiede la correzione del lodo nella parte in cui questo liquida il danno per l’Aereo 3 in sole 50 ore all’anno per i tre anni del rinnovo contrattuale automatico, ossia liquida un terzo della somma spettante. Diversamente, secondo *Pt_I*, il lodo va corretto, prevedendo la condanna di *Contr* a pagare all’appellante la somma di € 157.500,00 con accessori (in luogo della somma di € 52.500,00), sia che si tratti di errore materiale di calcolo, sia che si tratti di disposizione contraddittoria *ex art.* 829, c. 1, n. 11, c.p.c. emergente tra la motivazione ed il dispositivo. Invero, a pag. 41 del lodo si legge: *“Il contratto di locazione relativo ad *Pt_4* si è automaticamente rinnovato per un triennio a far data dal 23/12/2021 con scadenza 23/12/2024, ma *Contr* non ha corrisposto i canoni previsti contrattualmente”*. L’arbitro, a pag. 42 afferma contraddittoriamente che: i)

“La convenuta quindi si è obbligata a garantire un minimo di 50 ore volo per anno per ciascun aereo, per un totale di 150 ore all’anno per ciascun aereo”; ii) l’annesso del 23.03.2018 relativo all’Aereo n. 3 garantiva “un totale di 150 ore di volo all’anno per ciascun aereo”, da realizzare indifferentemente con uno qualsiasi dei tre aerei. In altri termini, il canone annuale minimo indivisibile per tutti gli aerei è di 150 ore all’anno garantito da ciascuno dei tre velivoli noleggiati, nel senso che basta la sopravvivenza di un solo contratto di noleggio a giustificare l’addebito delle 150 ore minime garantite. Pertanto, il rinnovo triennale del noleggio dell’Aereo n. 3 fino al 31.12.2024 garantisce a Pt_1 il compenso di 150 ore di volo all’anno, pari a complessive 450 ore per il triennio, come del resto è accaduto nel periodo anteriore alla controversia.

Anche il terzo motivo non può essere condiviso.

Ad avviso della Corte, deve rilevarsi che l’effettiva decisione del giudice si ricava in modo piano e preciso dal conteggio effettuato per l’ Pt_4 , pari a (150h x €350,00), equivalente a 50 ore per la tariffa di € 350,00 all’ora per tre anni. La somma totale di € 54.500 è poi indicata nel dispositivo, sicché non risulta integrato -in base ai principi di diritto qui accolti- il presupposto di contraddittorietà tra motivazione e dispositivo idoneo a cagionare la nullità del lodo o la correzione materiale nei termini invocati dalla parte impugnante.

IV. “Spese legali”

Col quarto motivo, l’appellante chiede la riforma del lodo in punto di condanna al pagamento delle spese di lite, subordinando tale richiesta alla correzione della pronuncia gravata, da parte della Corte d’Appello nel giudizio di impugnazione.

La questione sollevata con il quarto motivo è superata, dato che l’impugnazione non può essere accolta.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo secondo la tariffa media per lo scaglione di valore, esclusa la fase istruttoria che non si è svolta, e avuto riguardo alla natura delle questioni trattate.

P.Q.M.

La Corte d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:

1. respinge l'impugnazione;
2. condanna la parte impugnante al pagamento delle spese di lite in favore della parte resistente, liquidate in euro 9.991,00 per compensi, oltre rimborso forfetario nella misura del 15% e oltre Iva e Cpa.

Così deciso a Milano, nella camera di consiglio del 24 settembre 2025.

Il presidente estensore
- *Marianna Galioto* -